**COMUNE DI Amatrice
SCHEMA DI CONVENZIONE**

**ex art. 14, commi 4 e 5 del CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004.**

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra il Comune di Amatrice (RI), con sede presso\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede comunale

Il Comune di Longone Sabino (RI) , con sede Via CF , rappresentato da, in qualità di domiciliato per la sua qualifica presso la sede comunale;

di seguito individuate per brevità anche come “amministrazioni” o “parti”;

Premesso:

* Che l’art. 14 del nuovo CCNL regioni-enti locali del 22/01/2004 prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza;
* Che il medesimo articolo del nuovo CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni;
* Che le Amministrazioni intendono definire l’utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Longone Sabino, del dipendente a tempo determinato ex art.110 del D.lgs 267/2000. (categoria giuridica D ), in forza al Comune di Amatrice;
* Che, il Comune di Longone Sabino nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente, intende utilizzare le opportunità di cui all’art. 14 del CCNL, comparto regioni – enti locali, in vigore;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

**ART. 1 Oggetto, finalità e profili generali di riferimento.**

1. La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo da parte del Comune di Longone Sabino del dipendente a tempo determinato ex art.110 del D.lgs 267/2000 del Comune di Amatrice, Dr. Antonio Preite (C.F: ), nato a….. il e residente a ….nella Via , inquadrato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo.

2. Al Dr. Preite, utilizzato in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Longone Sabino si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

**ART. 2 Modalità utilizzo.**

1. L’utilizzo del personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del Dr. Preite a prestare servizio anche presso il Comune di Longone Sabino.

**ART. 3 Tempo di lavoro in distacco.**

1. Il Dr. Preite presterà servizio presso il Comune di Longone Sabino per 09 (nove) ore settimanali secondo le modalità organizzative da concordarsi con i rispettivi Sindaci, in base alle esigenze di servizio.

2. Al Dr. Preite utilizzato presso il Comune di Longone Sabino, si applicano le soluzioni di flessibilità dell’orario di lavoro eventualmente previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzare l’impiego.

**ART. 4 Gestione del personale utilizzato.**

1. Il Comune di Amatrice resta titolare del rapporto di lavoro a tempo determinato con il Dr. Preite e provvede alla gestione dello stesso.

2. Ciascun Comune corrisponderà al Dr. Preite, in considerazione dell’incarico conferito e delle responsabilità conseguenti, limitatamente alla durata della stessa, una retribuzione di posizione. L’importo totale massimo non potrà essere comunque superiore ad € 16.000,00 su base annua per tredici mensilità. La retribuzione di risultato sarà corrisposta al Dr. Preite nel rispetto dei criteri di valutazione e nei limiti degli stanziamenti di bilancio stabiliti dai rispettivi Comuni.

4. Per la durata e la revoca dell’incarico di posizione organizzativa presso i Comuni di Amatrice e di Longone Sabino si rinvia ai rispettivi regolamenti generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ivi vigenti.

6. L’utilizzazione parziale Dr. Preite da parte del Comune di Longone Sabino, ai sensi della normativa richiamata, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

**ART. 5 Durata e scioglimento.**

1. La presente convenzione decorre dal momento della sua stipulazione e fino alla cessazione del rapporto di lavoro con il comune di Amatrice in data 02.06.2021, con possibilità di disdetta anticipata sia per mutuo consenso degli Enti, manifestato con deliberazione della Giunta Municipale, sia per volontà di un singolo Comune, ugualmente manifestata con deliberazione della Giunta Municipale.

2. Il rapporto convenzionale cessa entro 15 giorni dalla notifica della deliberazione di recesso e comunque entro il minore termine necessario per l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di acquisizione di risorse umane.

**ART. 6. Oneri finanziari.**

1. Gli oneri finanziari riferiti al personale in utilizzo parziale sono i seguenti:

1. costo della retribuzione, comprensiva degli oneri per trattamento accessorio Cat D, posizione economica D1) a carico del Comune di Amatrice nella misura del 25 %.) a carico del Comune di Longone Sabino nella misura del 25 %;
2. costi connessi all’applicazione delle indennità relative agli incarichi per posizioni organizzative, secondo i criteri di riproporzionamento dettati dall’art. 17 comma 6 dei CCNL regione-enti locali del 21/05/2018;
3. costi generali connessi alla gestione del personale utilizzato (missioni, indennità chilometrica, ecc.) a carico di ciascun comune in ragione dell’effettivo utilizzo.

Il trattamento economico sopra descritto ed i relativi oneri fiscali e previdenziali derivanti dalla prestazione lavorativa del dipendente saranno rimborsati dall’Ente utilizzatore al Comune di Amatrice con cadenza trimestrale, previa rendicontazione presentata dal Comune titolare del rapporto di lavoro.

2. Al personale utilizzato compete, con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute nei limiti indicati dall’art. 41 dei CCNL del 14/09/2000 ed, in particolare, al personale utilizzato a tempo parziale, secondo la disciplina prevista dall’art. 14, comma 6 del CCNL del 22.1.2004, compete il rimborso delle spese sostenute per recarsi a prestare servizio presso l’ente di utilizzazione, nei limiti previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

**ART. 7. Eventuali modifiche della convenzione.**

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione relativamente ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della medesima natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti organi dei Comuni di Amatrice e Longone Sabino.

2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

**ART. 8. Inadempimenti lievi – Inadempimenti gravi
Risoluzione della convenzione.**

1. Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuovere cause ed effetti, per quanto possibile:

* gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale in utilizzo parziale;
* gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente convenzione.

2. La presente convenzione s’intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

* quando il Comune di Longone Sabino utilizzi il personale oggetto della convenzione contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute;
* quando il Comune di Longone Sabino non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
* -quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo e rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

**ART. 9. Modalità di risoluzione delle controversie.**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione della presente convenzione che non risultassero risolvibili con accordi bonari, sarà competente il Tribunale Rieti.

**ART. 10**

**Disposizioni generali e finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Le spese scaturenti dalla presente convenzione saranno così ripartite:
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini di legge.
Data

Per il Comune di Amatrice\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune di Longone Sabino \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione

IL LAVORATORE

Dr. Antonio Preite